



Ordinanza concernente la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Avamprogetto

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 55 della legge del 22 giugno 2007¹ sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e l'articolo 8 della legge del 21 marzo 1997² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA),

ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

¹ La presente ordinanza disciplina segnatamente:

- a. l'adempimento dei compiti dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) nell'ambito internazionale e nella regolamentazione;
- b. i principi di regolazione di cui all'articolo 7 LFINMA;
- c. la collaborazione e lo scambio di informazioni tra la FINMA e il Dipartimento federale delle finanze (DFF).

² È fatto salvo l'articolo 21 capoverso 1 LFINMA.

Sezione 2: Attività internazionale della FINMA

Art. 2 Compiti

¹ I compiti internazionali della FINMA comprendono in particolare:

- a. l'assistenza amministrativa con autorità estere secondo gli articoli 42 e 42a LFINMA;
- b. la presenza in organismi internazionali che si occupano di questioni legate alla vigilanza dei mercati finanziari;

¹ RS 956.1

² RS 172.010

- c. la partecipazione a colloqui e negoziati bilaterali del DFF intesi a difendere gli interessi della Svizzera nelle questioni finanziarie internazionali nonché l'assistenza specialistica fornita al DFF in questi colloqui e negoziati.

² Nel quadro dell'adempimento dei compiti internazionali, la FINMA può concludere accordi giuridicamente non vincolanti.

Art. 3 Rappresentanza e posizione a livello internazionale

¹ Nell'adempimento dei suoi compiti internazionali di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere b e c, la FINMA tiene conto della politica dei mercati finanziari del Consiglio federale.

² Se rappresenta la Svizzera negli organismi internazionali, la FINMA definisce la propria posizione d'intesa con il DFF. La responsabilità della politica internazionale dei mercati finanziari incombe al DFF.

³ Il DFF difende nei confronti del Consiglio federale e dell'Assemblea federale le posizioni presentate in seno alle organizzazioni e agli organismi internazionali.

Art. 4 Collaborazione e scambio di informazioni con il DFF

¹ La FINMA coordina con il DFF i propri compiti internazionali di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere b e c.

² La FINMA e il DFF mettono a reciproca disposizione, se consentito, tutte le informazioni, i documenti e i dati derivanti dai compiti internazionali di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere b e c nonché da organizzazioni e organismi internazionali di cui necessitano per adempiere i propri compiti.

³ Se opportuno e consentito, la FINMA o il DFF può prendere parte agli incontri delle organizzazioni e degli organismi internazionali nelle quali siede l'altra autorità.

⁴ La FINMA e il DFF regolano in un accordo i dettagli della loro collaborazione e del loro scambio di informazioni nell'ambito dei compiti internazionali.

Sezione 3: Attività di regolamentazione della FINMA

Art. 5 Forme di regolamentazione

¹ Se una legge federale o un'ordinanza del Consiglio federale conferisce alla FINMA la facoltà di emanare norme di diritto, queste devono avere la forma di ordinanza. Salvo disposizione contraria, la competenza normativa si limita all'emanazione di disposizioni tecniche di rilevanza secondaria.

² Nella sua attività di vigilanza la FINMA può creare trasparenza nell'applicazione della legislazione sui mercati finanziari per il tramite di circolari. Le circolari servono esclusivamente all'applicazione del diritto e non devono contenere norme di diritto (art. 7 LFINMA).

Art. 6 Principi di regolamentazione

¹ Prima di procedere alla regolamentazione occorre motivare e documentare la necessità d'intervento. A tal fine si devono indicare i rischi che s'intende coprire con la regolamentazione.

² È necessario documentare le basi giuridiche concrete per un progetto di regolamentazione e dimostrare la legalità e la proporzionalità del progetto.

³ In vista del raggiungimento di un determinato obiettivo, nella regolamentazione occorre sempre approfondire la variante più conforme al principio di proporzionalità e complessivamente più economica. A tal fine si devono considerare anche le ripercussioni sulla capacità di affrontare le sfide future e sulla concorrenzialità internazionale della piazza finanziaria. Le deroghe a questo principio devono essere motivate.

⁴ La regolamentazione deve essere concepita in modo neutrale sotto il profilo della concorrenza e della tecnologia. Le deroghe a questo principio devono essere motivate.

⁵ La differenziazione ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2 lettera c LFINMA deriva dall'obiettivo perseguito dalla regolamentazione ed è orientata ai rischi. La differenziazione deve essere motivata e presentata nel quadro dell'analisi dell'efficacia di cui all'articolo 7.

⁶ Nella regolamentazione si deve tenere conto degli standard internazionali nel settore dei mercati finanziari e della loro attuazione su altre piazze finanziarie importanti.

⁷ La FINMA indica in quale misura la regolamentazione tiene conto della politica dei mercati finanziari del Consiglio federale.

⁸ La FINMA verifica periodicamente la necessità, l'adeguatezza e l'efficacia della regolamentazione esistente. Consulta gli ambienti interessati e pubblica i risultati delle verifiche effettuate.

Art. 7 Analisi dell'efficacia

¹ Per i progetti di regolamentazione si devono elaborare analisi dell'efficacia già nelle prime fasi del processo. Tali analisi possono basarsi sulle analisi d'impatto realizzate per atti normativi sovraordinati.

² Nel quadro delle analisi dell'efficacia si devono esaminare diverse varianti di regolamentazione e indicare le ipotesi e incertezze alla loro base.

³ Le analisi dell'efficacia devono contenere informazioni qualitative e, se possibile, quantitative.

⁴ La portata e il grado di dettaglio delle analisi dell'efficacia dipendono dall'importanza di un progetto di regolamentazione.

Art. 8 Partecipazione degli interessati

¹ Sin dall'inizio gli ambienti interessati e il DFF vengono informati in maniera trasparente sui progetti di regolamentazione della FINMA e adeguatamente coinvolti nella pianificazione e nell'elaborazione della regolamentazione.

² La FINMA stabilisce le modalità della partecipazione degli interessati nelle sue direttive sui principi di regolazione di cui all'articolo 7 capoverso 5 LFINMA.

Art. 9 Consultazione delle unità amministrative cointeressate

¹ Prima di emanare o modificare un'ordinanza o una circolare, la FINMA svolge una consultazione delle unità amministrative cointeressate.

² A tal fine invita tutte le unità amministrative che hanno un rapporto con l'affare sotto il profilo materiale o sono competenti per la valutazione di aspetti finanziari, giuridici o formali.

Art. 10 Consultazione pubblica

¹ Per le ordinanze di ampia portata ai sensi della legge del 18 marzo 2005³ sulla consultazione (LCo), la FINMA svolge una procedura di consultazione.

² Per le altre ordinanze e per le circolari la FINMA svolge indagini conoscitive. È fatto salvo l'articolo 3 capoverso 2 LCo.

³ Le procedure di consultazione e le indagini conoscitive vengono indette dal consiglio di amministrazione della FINMA.

Art. 11 Forma e termine delle consultazioni pubbliche

¹ Alle ordinanze e alle circolari di cui all'articolo 10 capoverso 2 si applica quanto segue:

- a. in linea di principio il termine dell'indagine conoscitiva è di due mesi;
- b. il termine è adeguatamente prolungato se vi sono interferenze con vacanze e giorni festivi, nonché in considerazione del contenuto e del volume del progetto;
- c. se il progetto non può essere ritardato, il termine può eccezionalmente essere abbreviato. Le ragioni oggettive che giustificano l'abbreviazione devono essere comunicate ai destinatari dell'indagine conoscitiva.

² La documentazione illustra il contenuto e gli obiettivi del progetto di regolamentazione e indica in che misura i principi di regolamentazione secondo la presente sezione sono presi in considerazione. L'analisi dell'efficacia di cui all'articolo 7 fa parte della documentazione.

³ Se, contemporaneamente, hanno luogo consultazioni collegate tra loro su un progetto di regolamentazione della FINMA e su un atto normativo sovraordinato, alla consultazione della FINMA si applicano i medesimi termini della consultazione sull'atto normativo sovraordinato.

⁴ I pareri espressi in merito alla consultazione sono soppesati e valutati. I risultati della consultazione sono riassunti in un rapporto, che è approvato dal consiglio di amministrazione della FINMA

⁵ Oltre alla documentazione, la FINMA pubblica anche i pareri espressi in merito alla consultazione e il rapporto sui risultati.

Art. 12 Riconoscimento dell'autodisciplina

¹ Prima di riconoscere un'autodisciplina come standard minimo di cui all'articolo 7 capoverso 3 LFINMA, la FINMA svolge una consultazione delle unità amministrative cointeressate secondo l'articolo 9 e una consultazione pubblica secondo gli articoli 10 e 11.

² Le autodiscipline sono riconosciute dal consiglio di amministrazione della FINMA.

Art. 13 Collaborazione e scambio di informazioni con il DFF

¹ La FINMA coordina la sua attività di regolamentazione con il DFF e a tal fine si consulta regolarmente con il DFF.

² La FINMA e il DFF mettono a reciproca disposizione, se consentito, tutte le informazioni, i documenti e i dati di cui necessitano per adempiere i propri compiti.

³ La FINMA e il DFF regolano i dettagli della loro collaborazione in un accordo.

Sezione 4: Obiettivi strategici della FINMA

Art. 14

¹ Per la definizione degli obiettivi strategici, la FINMA si basa sulle direttive per l'emanazione degli obiettivi strategici di unità della Confederazione rese autonome.

² Gli obiettivi strategici della FINMA comprendono punti centrali dell'attuazione nonché, se opportuno, indicatori e valori di riferimento per determinare il raggiungimento degli obiettivi.

³ La FINMA sottopone gli obiettivi strategici al DFF tre mesi prima della prevista approvazione da parte del Consiglio federale.

⁴ Gli obiettivi strategici della FINMA sono pubblicati dopo l'approvazione da parte del Consiglio federale.

Sezione 4: Scambio di informazioni non accessibili al pubblico

Art. 15

La FINMA informa il DFF in merito a informazioni non accessibili al pubblico concernenti determinati partecipanti al mercato finanziario, se questo concorre a preservare la stabilità del sistema finanziario, nonché nei casi con una portata economica o se potenzialmente ampia.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 16 Disposizione transitoria

¹ Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, la FINMA verifica che le regolamentazioni rispettino la gerarchia normativa e procede ai necessari adeguamenti.

² Scaduto il termine, la FINMA redige un rapporto all'attenzione del Consiglio federale esponendo in che misura è stato garantito o istituito il rispetto della gerarchia normativa della sua regolamentazione.

Art. 17 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ~~1° gennaio 2020~~...

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr